



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13 del 25/03/2019

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste dall'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/2001 in materia di abusi edilizio.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore **19,00** nella Sala delle Adunanze consiliari della Sede comunale, si è riunito in seduta pubblica d'urgenza di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, a seguito d'invito prot. n° 4005 del 22/03/2019 diramato dal Presidente dott. Emanuele Caputo.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

				<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1	dott.	Francesco De Ruvo	Sindaco	X	
2	dott.	Emanuele Caputo	Presidente	X	
3	dott.ssa	Maria Filomeno	Consigliere	X	
4	dott.	Domenico Quaranta	Consigliere	X	
5	dott.	Pasquale Longobardi	Consigliere	X	
6	av.	Davide Giuseppe Sportelli	Consigliere	X	
7	ing.	Emilio Sansonetti	Consigliere	X	
8	rag.	Patrizia Caforio	Consigliere	X	
9	prof.ssa	Teresa Taccone	Consigliere	X	
10	av.	Antonietta Manghisi	Consigliere	X	
11	dott.	Francesco Valente	Consigliere	X	
12	p.ch.	Domenico Ciliberti	Consigliere		X
13	p.i.	Antonio Campanella	Consigliere	X	
14	dott.ssa	Cinzia Valerio	Consigliere		X
15	sig.	Andrea Rinaldi	Consigliere		X
16	rag.	Michele Galizia	Consigliere	X	
17	geom.	Giovanni Bianco	Consigliere	X	
				14	3

Sono altresì presenti con funzioni di referenti, i Sigg.ri Assessori: dott.ssa Simone Luisa, dott.ssa De Bellis Franca, dott. Sansonetti Giovanni

Presiede l'Assemblea il Presidente dott. Emanuele Caputo

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Caterina Binetti

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Passiamo all'ultimo dei punti all'Ordine del giorno, del dodicesimo: "Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere al titolo di oblazione previste dall'Art. 37, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 in materia di abusi edilizi". Ad esporre il punto è l'Assessore e Vice Sindaco Luisa Simone.

Assessore, Vice Sindaco Luisa SIMONE

Allora questo è un regolamento che l'ufficio ha sollecitato più volte e fa riferimento al comma 4, dell'art. 37 del d.p.r. n. 380 che il testo unico sull'edilizia, in particolare si fa riferimento agli interventi eseguiti in assenza o in difformità della scia, ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. Il responsabile dell'abuso e il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma non superiore a 5.164 € e non inferiore a 516 €. Questa somma viene stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento del valore dell'immobile valutato dall'agenzia delle entrate. Per evitare che l'ufficio ogni volta sia costretto a chiedere una definizione del valore all'agenzia del territorio e affinché l'ufficio possa stabilire criteri equi e univoci proprio per determinare l'aumento del valore venale dell'immobile, si è ritenuto procedere con una regolamentazione di questo comma 4 e tutto il calcolo, così proposto dall'ufficio e già vagliato dalla commissione, è racchiuso in queste poche pagine che in modo chiaro e univoco e trasparente riescono a dare la possibilità al responsabile del procedimento di quantificare la somma esatta nel momento in cui ci arriva una richiesta. Facciamo riferimento esclusivamente alle scie come titolo del valore della sanzione. In passato consuetudine voleva che si attribuiva così un po' a pioggia i 516 €, si applicava sempre il minimo. Questo è avvenuto in passato non in modo corretto; ora cerchiamo di regolamentare questo aspetto e di rapportare la sanzione al valore poi dell'immobile.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Grazie all'Assessore Simone. I pareri delle commissioni: partiamo dalla prima commissione, il Presidente Longobardi.

Consigliere Comunale Pasquale LONGOBARDI

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

La seconda commissione, il Presidente Quaranta.

Consigliere Comunale Domenico QUARANTA

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Credo ci sia anche la terza commissione, il Presidente Sansonetti.

Consigliere Comunale Emilio SANSONETTI

Parere favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Vediamo se ci sono interventi in merito. Preciso che ho avuto modo di vedere che già c'è un andamento in questo senso, cioè c'era già un inizio di applicazione; in questo caso invece la cosa avviene in maniera molto più preventivabile. È una delle situazioni che agevola anche l'ufficio, anche gli utenti che non devono attendere

l'interruzione dei termini e quindi credo che anche questo sia importante. Detto ciò, poniamo in votazione il punto.

La votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, ha prodotto il seguente risultato:

Presenti	14	
Voti favorevoli	12	
Astenuti	2	(Bianco G., Campanella A.)

Presidente del Consiglio Comunale Emanuele CAPUTO

Abbiamo undici voti favorevoli, dodici con Galizia, sta nel cono d'ombra, deve alzare la mano un po' di più. Astenuto il Consigliere Bianco insieme al Consigliere Campanella. Ovviamente non c'è immediata eseguibilità perché trattasi di regolamento che necessita dei tempi di pubblicazione per essere eseguibile.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica;

UDITI gli interventi dei Consiglieri la cui trascrizione ad opera di ditta esterna è contenuta nella presente deliberazione;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Settore V, *Urbanistica – Opere Pubbliche – Mobilità – Ambiente*, inserita agli atti così come riportata:

PERMESSO:

CHE il D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001, "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*", all'art. 3 riporta le definizioni degli interventi edilizi;

CHE gli artt. 6, 6 bis, 10, 22 e 23 individuano i regimi amministrativi relativi agli interventi edilizi, ovvero: attività edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata, permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire;

CHE negli ultimi anni il Testo Unico dell'Edilizia ha subito numerose modificazioni relative sia alla definizioni degli interventi edilizi, sia ai relativi regimi amministrativi;

CHE, in particolare, il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222 avente ad oggetto "*Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124*", ha introdotto la scia alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23 del D.P.R. 380/2001 e smi e ha riportato nella allegata A – SEZIONE II EDILIZIA – al punto 1 la "ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi";

CHE le principali richieste di regolarizzazione degli interventi edilizi eseguiti in assenza delle relative autorizzazioni sono le seguenti:

- interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata, per i quali, ai sensi dell'art. 6 bis comma 5, "*la mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione*";
- interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, per i quali, ai sensi dell'art. 36 comma 2, "*il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16. Nell'ipotesi*

di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso”;

- interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità per i quali, ai sensi dell'art. 37 comma 4, *“ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, **stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio**”;*

CONSIDERATO che molte richieste di regolarizzazione presentate al Settore V dell'Ente riguardano interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità di cui all'art. 37 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e che, in riferimento a quanto stabilito dall'art. 37 comma 4, occorre stabilire criteri equi ed univoci tali da poter oggettivamente determinare l'aumento del valore venale dell'immobile oggetto di accertamento, atteso che sarebbe improbabile dover ricorrere per tutte le richieste all'agenzia del territorio;

VISTO l'allegato regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previste dall'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/2001 in materia di abusi edilizi;

RITENUTO che l'approvazione del suddetto regolamento sia necessaria ed opportuna, al fine di stabilire parametri equi ed univoci sulla base dei quali graduare le sanzioni amministrative pecuniarie riferite a quanto stabilito dall'art. 37 comma 4 D.P.R. 380/2001 e s.m.i., in modo da assicurare uniformità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché proporzionalità e ragionevolezza di applicazione;

RITENUTO necessario dare agli uffici preposti indirizzi operativi a cui attenersi per la relativa applicazione in caso di violazioni in materia edilizia;

VISTO il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;*

VISTA la Variante generale al PRG Vigente approvata in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 2248 del 18.05.1995;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica come di seguito espresso in data 04.03.2019, dal Responsabile del Settore V, Arch. Marcella MARRONE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: *“favorevole”;*

VISTO il parere in ordine alla regolarità contabile come di seguito espresso in data 18.03.2019, dal Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: *“favorevole”;*

VISTO il parere espresso dalla 1° Commissione consiliare "Affari istituzionali – Appalti e Convenzioni" nella seduta del 25/03/2019;

VISTO il parere espresso dalla 2° Commissione consiliare "Bilancio e Finanze - Servizi e Politiche Sociali" nella seduta del 25/03/2019;

VISTO il parere espresso dalla 3° Commissione consiliare "Urbanistica e Programmazione del Territorio" nella seduta del 25/03/2019;

VISTO l'esito della votazione eseguita in forma palese, per alzata di mano, come sopra riportata;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. **DI APPROVARE** il **“Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme**

da corrispondere a titolo di oblazione previste dall'art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/2001 in materia di abusi edilizi", allegato alla presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A), composto da n. 11 articoli.

=====

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 04/03/2019

Il Responsabile del Settore V
f.to Arch. Marcella Marrone

Parere di regolarità contabile: favorevole

Castellana Grotte, 18/03/2019

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto

Il Presidente

f.to dott. Emanuele Caputo

Il Segretario Generale

f.to dott.ssa Caterina Binetti

Registro albo n: 494

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 23/04/2019 al 08/05/2019.

Castellana Grotte 23 aprile 2019

Il Responsabile della Pubblicazione

f.to Nunzia Angela Morgese

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/05/2019 in quanto:

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 06/05/2019

Il Responsabile del procedimento

f.to Donata Notarangelo



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO

**CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA
CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE DALL' ART. 37
COMMA 4 DEL D.P.R. 380/2001 IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI.**

Articolo 1 - SCOPO DEI CRITERI

I criteri hanno lo scopo di stabilire regole oggettive ed univoche per la determinazione delle sanzioni amministrative di carattere edilizio previste dall' art. 37 *“Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità”* (di cui al Titolo IV *“Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia, responsabilità e sanzioni”* - Capo II *“Sanzioni”* - del D.P.R. 380/2001 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”* e successive modifiche ed integrazioni), che rispondano a criteri di equità, adeguatezza, e semplicità di applicazione.

Articolo 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente disciplina è applicabile nell'esclusiva fattispecie della realizzazione abusiva di interventi

subordinati a denuncia di inizio attività e segnalazione certificata di inizio attività, non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 e 10 del citato D.P.R. 380/2001, nonché alle varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

Articolo 3 - AUMENTO DI VALORE VENALE DELL'IMMOBILE

L'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, su cui viene calcolata la sanzione, è determinato dal prodotto della superficie convenzionale (SC) realizzata in difformità per il costo medio, così come valutato dall'agenzia del territorio secondo la categoria catastale dell'immobile, con i criteri di valutazione riportati agli artt. seguenti.

Articolo 4 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. Nel caso di un intervento abusivo realizzato in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, l'aumento di valore dell'immobile, viene valutato in base a parametri finalizzati ad un'equa graduazione dell'importo della sanzione in funzione dell'esecuzione abusiva delle opere, come segue:

a. per ottenere il valore di mercato dell'immobile si stabilisce di fare riferimento ai dati dell'ultimo semestre disponibili al momento della determinazione della sanzione, tratti dall'“Osservatorio del Mercato Immobiliare” (banca dati che l'Agenzia del territorio, distinti in base all'ubicazione dell'immobile sul territorio comunale, alla destinazione d'uso, allo stato di conservazione ed alla tipologia edilizia, rende disponibile in rete all'indirizzo:

https://www.agenziaentrate.gov.it/geopoi_omi/index.php;

b. per la categoria catastale si stabilisce di fare riferimento all'ultimo aggiornamento presso il N.C.E.U. in conseguenza degli interventi eseguiti, anche se essi non comportavano, di norma, una modificazione della rappresentazione grafica né delle parti comuni, né delle singole unità immobiliari, per cui, in caso di incremento della loro redditività, deve essere fatto produrre, da parte dei soggetti interessati, un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'articolo 1, comma 336, della Legge 311/2004.

Criteri di valutazione riferiti all'art 37

Articolo 5 – SUPERFICIE CONVENZIONALE

1. La superficie convenzionale (SC) è quella dell'intera unità immobiliare o, in caso di interventi parziali, della porzione di questa direttamente interessata dalle opere oggetto di sanzione, determinata in analogia con quanto previsto dall'articolo 13 della Legge 392/1978 sull'equo canone, ma valida anche per gli immobili non adibiti ad uso abitazione, sommando i seguenti elementi:

- a. l'intera superficie dell'unità immobiliare interessata dagli abusi interessata dalle opere oggetto di sanzione;
- b. il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
- c. il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d. il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine, ed altri accessori simili;
- e. il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo;
- f. il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

2. E' detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1.70.

3. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

4. Alla superficie di cui alla lettera a) si applicano i seguenti coefficienti:

- a. 1,00 per l'unità immobiliare di superficie superiore a metri quadrati 70;
- b. 1,10 per l'unità immobiliare di superficie compresa fra metri quadrati 46 e metri quadrati 70;
- c. 1,20 per l'unità immobiliare inferiore a metri quadrati 46.

Articolo 6 – COEFFICIENTE DI RETTIFICA

1. Il coefficiente di rettifica (CR) della superficie convenzionale indicata al precedente articolo 5 è il coefficiente che deve essere applicato al Valore di Mercato Medio tratto dalla banca dati

dell'“Osservatorio del Mercato Immobiliare” di cui al precedente articolo 4, in funzione della tipologia di intervento eseguito.

2. Il coefficiente di rettifica (CR) viene graduato in misura decrescente in funzione della rilevanza delle opere sanzionate, in modo da determinare il valore che si assume per definire l'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile in relazione all'abuso effettuato.

3. I coefficienti di rettifica sono i seguenti:

- a. alla Nuova Edificazione si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 10%;
- b. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione con fedele ricostruzione degli edifici , con la medesima volumetria anche con sagoma coperta diversa, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 40%;
- c. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nella demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, con loro ricostruzione nella stessa quantità, o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 60%;
- d. al cambio di destinazione d'uso (non urbanisticamente rilevante, non incidente sul carico urbanistico quindi tra categorie omogenee) di unità immobiliari o parte di essa con o senza opere, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 80%;
- e. alla Ristrutturazione Edilizia consistente nelle addizioni funzionali di nuovi elementi agli organismi edilizi esistenti, che non configurino nuovi organismi edilizi (ampliamenti dell'unità immobiliare), ivi comprese le pertinenze, si attribuisce una percentuale di abbattimento pari all'85%;
- f. al Restauro e Risanamento Conservativo si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90%;
- g. alla Manutenzione Straordinaria pesante si attribuisce una percentuale di abbattimento pari al 90%.

Articolo 7 - VALORE UNITARIO DI RIFERIMENTO

Il valore unitario di riferimento (VUR) è il prodotto del Valore di Mercato Medio tratto dalla banca dati dell'“Osservatorio del Mercato Immobiliare” di cui al precedente articolo 4 per il coefficiente di rettifica (CR) di cui al precedente articolo 6.

Articolo 8 – CALCOLO DELL'AUMENTO DEL VALORE VENALE

L'aumento di valore venale (AVV) dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive è il prodotto del valore unitario di riferimento (VUR) di cui al precedente articolo 7 per la superficie convenzionale (SC) di cui al precedente articolo 5.

Articolo 9 – CALCOLO DELLA SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 4 ART.37 DEL D.P.R. 380/01

L' art. 37 comma 4 del D.P.R. 380/2001 prevede che ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro, non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile secondo le valutazioni di cui agli artt. 3 e seguenti.

2. Pertanto, la sanzione pecuniaria deve essere calcolata facendo riferimento all'aumento del valore venale come sopra determinato, per gli abusi con AVV compreso tra €. 7.000,00 e 70.000,00, con la seguente formula:

$$\frac{(AVV - 7.000,00) \times (5.164,00 - 516,00)}{(70.000,00 - 7.000,00)} + 516,00$$

3. La sanzione pecuniaria minima è stabilita in €. 516,00 con AVV minore o uguale a €. 7.000,00;

4. La sanzione pecuniaria massima è stabilita in €. 5.164,00 con AVV maggiore o uguale a €. 70.000,00.

L'aumento venale dell'immobile (AVV), viene determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale con le modalità di cui al precedente articolo 8. In caso di non accettazione dell'importo della sanzione pecuniaria determinata come stabilito al punto precedente, si procederà, così come definito dall'art. 37 comma 4 del DPR n.380/2001, ad incaricare l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio) per la stima dell'aumento di valore dell'immobile e le relative spese verranno poste a carico del destinatario della sanzione.

Il calcolo per la determinazione della sanzione di cui all'art.37 comma 4 del D.P.R. 380/01 scaturito dal presente regolamento deve essere trasmesso all'Ufficio Tecnico Comunale sottoscritto dal richiedente e dal Tecnico incaricato sotto forma di accettazione della somma stabilita.

Articolo 10 - SANZIONI E TIPOLOGIE DI ABUSO NON INDIVIDUATE

Per eventuali interventi edilizi abusivi non ricompresi all'interno della disciplina del presente Regolamento le relative sanzioni e le somme da corrispondere a titolo di sanzione/oblazione saranno determinate, qualora non chiaramente determinabili, con provvedimento del Responsabile del Settore, assimilando tali abusi, quando possibile per interpolazione, alle tipologie previste dal presente Regolamento con i relativi importi, o qualora non sia possibile, a discrezione del Responsabile con provvedimento debitamente motivato nel rispetto della legge.

Articolo 11 – EFFICACIA

L'entrata in vigore del presente regolamento è disposta, ai sensi dell'art. 10 delle "Disposizioni sulla Legge in generale o disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)", a seguito del decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Pretorio.